Pubblicato il 06/03/2018

N. 00992/2018 REG.PROV.PRES.

N. 00700/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 700 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Leonarda Mariggiò, rappresentata e difesa dagli avvocati Teresa Sotira, Michele Spataro, con domicilio eletto presso lo studio Teresa Sotira in Roma, viale delle Milizie;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Antonino Scianna, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento (verbale n. 98 del 24.11.2017) adottato dalla Commissione di concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.A.R. – indetto con d.P.C.M. del 29.12.2014, pubblicato sulla G.U., IV serie speciale, n. 3 del 13.01.2015 – con cui la ricorrente, all'esito della prova orale sostenuta quel giorno, è stata ritenuta non idonea, con il punteggio di 33/50;
- del verbale n. 93 del 13.11.2017, nella parte in cui la commissione ha erroneamente ritenuto le materie "diritto processuale civile e penale" e "diritto internazionale pubblico e privato" come 2 materie, anziché 4 materie distinte;
- dell'eventuale provvedimento di approvazione della graduatoria intervenuto;
- del provvedimento di nomina dei supplenti, adottato dal C.P.G.A. nella seduta del 9.9.2016, e il conseguente (sconosciuto) d.P.C.M.;
- dell'art. 4 del d.P.R. 4.8.2017, n. 132, laddove venga considerato applicabile anche al concorso in esame, e interpretato nel senso di consentire la partecipazione di un membro supplente al posto del titolare anche senza "grave impedimento".
- per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del D.P.C.M. 27 dicembre 2017, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata alla notifica dei motivi aggiunti, da effettuarsi con le stesse modalità disposte dalla Sezione per il ricorso introduttivo del giudizio;
Ritenuto, in accoglimento dell'istanza suddetta, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso indicato in epigrafe,

autorizzando la parte ricorrente, ove ritenga di avvalersene, anche alla notifica dei motivi aggiunti a mezzo di pubblici proclami, mediante la pubblicazione degli stessi e dell'elenco dei vincitori controinteressati nella sezione dedicata ai concorsi per il reclutamento dei magistrati amministrativi del sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, inoltre, la pubblicazione di apposito avviso nella sezione notizie della pagina principale del sito internet della Giustizia amministrativa;

Ritenuto, pertanto, di disporre che, ove la parte ricorrente ritenga di avvalersi della notifica mediante pubblici proclami:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri provveda, entro due giorni lavorativi dalla consegna del ricorso, a pubblicare, nella sezione dedicata ai concorsi per il reclutamento dei magistrati amministrativi del proprio sito internet, il testo integrale dei motivi aggiunti e i nominativi dei controinteressati vincitori del concorso;

b) nella predetta pubblicazione sia inserita l'indicazione che la stessa viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere inseriti gli estremi), al fine di conseguire un'effettiva conoscenza da parte dei controinteressati;

c) la Presidenza del Consiglio dei Ministri non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati;

d) il Segretariato generale della Giustizia amministrativa provveda, entro due giorni lavorativi dalla richiesta della parte ricorrente, a pubblicare sulla pagina principale del sito della Giustizia amministrativa un apposito avviso, recante il riferimento all'integrazione del contradditorio disposta con la presente ordinanza e il rinvio alla

pagina del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove sono pubblicati i motivi aggiunti e i nominativi dei vincitori controinteressati;

e) la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Segretariato generale della Giustizia amministrativa rilascino alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con le modalità sopra indicate;

Ritenuto di disporre altresì che la notifica, secondo le ordinarie modalità o mediante pubblici proclami, debba essere eseguita entro il termine di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, e che dell'avvenuta notifica debba essere depositata attestazione, a cura della parte ricorrente, nei successivi dieci giorni;

P.Q.M.

autorizza la pubblicazione per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione.

Resta fissata, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio del 18 aprile 2018.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 5 marzo 2018.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO